



Ordinanza municipale concernente le tariffe di remunerazione dell'energia e i costi di gestione degli autoproduttori per l'anno 2026

Il Municipio del Borgo di Ascona, richiamate la Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAel) del 23 marzo 2007 e la relativa Ordinanza (OAEI) del 14 marzo 2008, nonché l'art. 36 del Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica delle Aziende Comunali di Ascona del 1.1.2023.

ordina:

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le tariffe per l'energia prodotta da impianti fotovoltaici (autoproduttori) immessa in rete nella zona di distribuzione dell'Azienda.

Art. 2 Energia remunerata e periodo considerato

È remunerato l'esubero di energia immessa in rete prodotta da impianti fotovoltaici certificati e autorizzati da parte delle Aziende Comunali per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026.

Art. 3 Tariffe

Tabella tariffe di remunerazione dell'energia da autoproduttori:

Categoria impianto fotovoltaico	Energia [cts/kWh]	Plusvalore ecologico [cts/kWh]
Impianti ≤ 30 kVA	11.00	2.00
Impianti > 30 kVA	11.00	Condizioni di mercato
Impianti con produzione > 100'000 kWh/anno	Condizioni di mercato	Condizioni di mercato

Art. 4 Calcolo della tariffa

La remunerazione per la ripresa di energia è stabilita in funzione dell'Ordinanza sull'energia (OEn Art. 12 cpv. 1).

Art. 5 Classi di potenza

Per l'attribuzione alle classi di potenza di impianti fotovoltaici è utilizzata la potenza di punta (DC) normalizzata del generatore solare (Ordinanza sull'energia OEn Appendice 1.2 art. 3.3); nel caso in cui venissero realizzati più impianti sulla stessa particella, verrà considerata la potenza totale installata, rispettivamente misurata su un solo punto di immissione.



Art. 6 Plusvalore ecologico

Ritiro possibile unicamente nel caso di impianti certificati Naturamade Star in cui i costi per la certificazione siano stati sostenuti dal proprietario dell'impianto. Coloro che hanno percepito un aiuto finanziario sotto forma di contributo d'investimento (RIC-TI/CU-TI, SRI-CH/RUP-CH/RUG-CH), non hanno il diritto di ricevere alcuna remunerazione per il plusvalore ecologico.

Art. 7 Certificazione

Impianti ≤ 30 kVA: Verifica dati tecnici e documentazione installazione e certificazione secondo le direttive Pronovo (formulario FO 08 41 02).

Impianti > 30 kVA: da fare eseguire da un ente esterno accreditato, costi a carico del proprietario dell'impianto.

Art. 8 Costi di certificazione

La tassa unica di certificazione degli impianti (≤ 30 kVA) è di 325.- CHF.

Art. 9 Conteggi

Il conteggio della produzione avviene trimestralmente.

Art. 10 Rimunerazione

La remunerazione avviene trimestralmente sotto forma di deduzione dell'energia elettrica a insieme alla relativa fattura. Tutti i prezzi e i costi indicati sono da considerarsi IVA esclusa.

Art. 11 Modifiche

Le tariffe e i costi indicati potranno essere adattati in qualsiasi momento nel corso dell'anno in funzione di modifiche legislative o nuove normative emanate dalle competenti istanze o di importanti cambiamenti del contesto di mercato nell'ambito della produzione di energia da autoproduttori.

Art. 12 Termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza concernente le tariffe di remunerazione dell'energia elettrica da autoproduttori entra in vigore il 1. gennaio 2026.

